



CAPITOLO 10) **GESTIONE DEI SINISTRI**

a) Cenni di carattere generale

Il sinistro, nell'accezione concettuale del termine, è evento *imprevedibile* nel tempo, *incerto* nella qualità e quantità, ma *statisticamente certo* nel suo verificarsi: non si sa quando e dove accadrà, chi coinvolgerà, che conseguenze avrà su persone e cose, ma è certo che prima o poi capita a tutti di doverci confrontare.

Il problema è che non siamo in grado di sapere oggi se vedrà "protagonisti" anche noi, e questo è una delle profonde ragioni per cui sono nate le assicurazioni.

Ciò detto, in modo forse apodittico e semplicistico, ma certamente corrispondente alla realtà, ne dobbiamo trarre la conseguenza che è fondamentale un approccio corretto "all'evento- sinistro", in modo che gli strumenti adottati per limitarne le conseguenze dannose (le polizze di assicurazione) adempiano al loro compito.

Quando si verifica un sinistro occorre rammentare alcuni principi oggigiorno validi come non mai: da un lato il rapporto con l'assicuratore assume le vesti della potenziale conflittualità, dall'altro, in epoca di sistemi economici complessi dominati dalle tecnologie, l'intervento dell'uomo è necessariamente limitato, ma proprio per questo deve essere finalizzato all'obiettivo prefissato, e risultare decisivo nella realizzazione dell'indirizzo.

Possiamo quindi affermare che le strutture chiamate in causa in prima battuta dalla notizia del sinistro hanno un ruolo di fondamentale importanza per tutti i futuri sviluppi della gestione.

Dipende da queste strutture, ma soprattutto dalle persone che vi operano, attivare tutti i necessari meccanismi per essere di effettivo supporto alle persone - sia fisiche che giuridiche - colpite dal sinistro. Esse possono non essere in grado di attivarsi correttamente nei confronti dell'assicuratore, vuoi perché ferite, emotivamente coinvolte o perché non pratiche del settore assicurativo - o per qualsiasi altro motivo. E' quindi l'operatore della struttura che, con le conoscenze tecniche e gli strumenti professionali che gli sono propri, il distacco derivante dall'essere estraneo all'evento (che non significa però disinteresse per le esigenze dell'assicurato) deve impostare e incanalare nella giusta direzione la pratica di sinistro.

Dette strutture sono normalmente gli uffici addetti alla raccolta e impostazione delle denunce di sinistro che possiamo trovare sia nell'ambito delle agenzie di assicurazione che dei brokers assicurativi. Esse si mettono in moto secondo processi standard del mondo assicurativo: ricevuta la denuncia, la pratica viene trasmessa all'ispettorato sinistri della compagnia, che incarica solitamente un perito, il cui elaborato determina poi le fasi successive della gestione: offerta di indennizzo e/o risarcimento oppure rifiuto della prestazione. Siamo quindi in presenza di comportamenti passivi da parte di chi è chiamato a curare la pratica, e di meccanismi per cui è la compagnia a "condurre le danze".

Si tratta di reggere le fila del percorso da compiere per giungere nel più breve tempo possibile ad una soddisfacente conclusione della pratica di sinistro.

Avuta notizia del sinistro, occorre intervenire immediatamente - in relazione alle circostanze - per rapportarsi coi propri referenti, informarsi accuratamente sulla dinamica del sinistro, compiere gli accertamenti del caso, impostare la denuncia in modo da indirizzare fin da subito la compagnia nel giusto ambito operativo (citando condizioni contrattuali, proponendo il preventivo, richiedendo la perizia), nominare all'occorrenza un perito di parte, in modo da gestire la pratica in un'ottica di sostanziale parità con l'assicuratore, per giungere alle fasi conclusive della vera e propria trattativa.



b) Operatività comune a tutti i tipi di sinistro

Nella precedente sezione abbiamo disquisito sul concetto di sinistro in generale.

In buona sostanza si è affermato il principio secondo cui è da come si "**apre**" un sinistro che si capisce come verrà "**chiuso**".

Allo scopo di operare per il meglio e contenere a livello fisiologico l'errore dovuto al *fattore umano*, occorre quindi che nella gestione del sinistro interagiscano i seguenti elementi essenziali:

- 1. tempistica**
- 2. comunicazione**

Il tutto previa identificazione dei referenti.

Abbiamo pertanto:

Individuazione dei referenti

All'interno di ciascuna Pubblica Amministrazione occorre preventivamente individuare i referenti chiamati a seguire i sinistri.

La soluzione ottimale consiste nel poter interloquire con una sola persona od ufficio, che funga da catalizzatore ed alla quale confluiscono tutte le notizie ed i documenti del sinistro, di qualsiasi natura (intendiamo dire con coinvolgimento di persone e/o beni, sia propri che nella disponibilità dell'Ente o di terzi).

Ove possibile è bene che i sinistri siano seguiti dalle medesime persone o uffici che per l'Amministrazione curano anche gli aspetti della stipulazione dei contratti assicurativi. Generalmente di tratta delle ragionerie, dei provveditorati e/o degli economati; più raramente degli uffici tecnici: dipende anche dagli organigrammi.

Ai Comuni consigliamo di far seguire i sinistri direttamente ai corpi di Polizia Municipale.

Il personale di detti corpi agisce sovente quale agente di polizia anche giudiziaria. Il loro intervento assume necessariamente connotati di "imparzialità" e "certificazione" utili ed opportuni per la collettività ed ovviamente per l'Ente da cui dipendono, purché non direttamente coinvolti dalla gestione. Vedremo meglio nelle sezioni che seguono l'importante funzione che riteniamo debbano svolgere i corpi di Polizia nelle varie tipologie di sinistro.

Per gli infortuni, soprattutto quando si è in presenza di coperture assicurative estese a tutto il personale e non solo agli amministratori o a particolari categorie di persone, il naturale referente è l'ufficio personale (o gestione risorse umane) che in prima battuta ha la conoscenza del fatto. Tale ufficio deve essere informato in modo esaustivo delle coperture in favore del personale, in modo da poter segnalare i sinistri al referente individuato all'interno dell'Amministrazione.

Ciò che veramente conta è che l'Amministrazione identifichi al proprio interno le persone o l'ufficio che sia il referente certo dei sinistri e che si instaurino gli opportuni percorsi burocratici interni.

Tempistica

E' fondamentale che le Compagnie vengano informate quanto prima possibile di qualunque sinistro occorso all'Ente.

In presenza di sinistri con feriti o decessi o di gravi danni al patrimonio, nonché ogniqualvolta sussistano dubbi o perplessità di qualsiasi tipo, è indispensabile avvisare immediatamente l'assicuratore a mezzo telefono e/o fax o telegramma.



Comunicazione

In primo occorre trasmettere alla compagnia la denuncia di sinistro, corredata di tutti i documenti disponibili, anticipandola a mezzo fax. In questa fase, come abbiamo detto, la pratica deve già essere impostata col maggior numero di osservazioni, note e commenti in ordine alla prestazione assicurativa (se si tratta di danno che interessi persone o cose dell'Amministrazione) o alle circostanze del fatto (per i danni che interessano i terzi).

E' opportuno informare dell'apertura della posizione assicurativa anche il terzo danneggiato o l'assicurato (per gli infortuni), con lettera che conterrà i recapiti della compagnia e dell'ufficio specifico cui il terzo o l'assicurato potranno rivolgersi.

Se dagli elementi in possesso risulterà il coinvolgimento di terzi nel causare il sinistro, si indicherà la circostanza nella comunicazione indirizzata al danneggiato: ad esempio se un sinistro è stato determinato da un appaltatore di opere o servizi per conto dell'Amministrazione, segnalarne tempestivamente i dati a chi richiede i danni all'Amministrazione stessa consente di eliminare possibili equivoci e di indirizzare opportunamente le pretese risarcitorie all'effettivo destinatario.

In questo modo si evitano perdite di tempo, lungaggini, pericolose aspettative risarcitorie in capo alla Compagnia che assicura l'Amministrazione.

A mano a mano che si ricercano e reperiscono documenti ed informazioni ulteriori, poi, vanno smistate all'assicuratore e/o ai destinatari con i nuovi commenti che si rendessero necessari od opportuni per la corretta gestione della pratica.

Altro elemento non secondario delle forme di corretta comunicazione è rappresentato dai rapporti periodici sull'andamento della sinistrosità che gli Enti è bene richiedano agli assicuratori.

Il costante monitoraggio dell'andamento dei rischi consente di operare interventi non solo di tecnica assicurativa ma anche di prevenzione e/o protezione attiva tali da eliminare da un lato le situazioni "patologiche" che dovessero emergere, e da evitare dall'altro possibili disdette da parte degli assicuratori, in quanto si possono apportare i giusti correttivi in vigenza di contratto.

Contenimento dell'errore

Per limitare al massimo le possibilità di errore, disguidi o perdite di tempo, abbiamo predisposto apposita modulistica per la raccolta delle denunce di sinistro. (Vedi sezione modulistica)

Essi prescindono dalla compagnia che si è aggiudicata l'appalto del servizio per un determinato rischio.

Se compilati correttamente, seguendo le indicazioni fornite, ed allegando ad essi la documentazione richiesta, si eliminano a priori le omissioni o lacune involontarie e si attua la giusta "canalizzazione" della pratica.

A ciò si aggiunga che l'intreccio di comunicazioni ed il coinvolgimento di più strutture consente di ridurre ulteriormente i margini di errore.

Sinistrosità pregressa

Prima ancora di affrontare una gara, l'Ente deve recuperare la maggior quantità possibile di dati inerenti i sinistri accaduti in un determinato periodo, solitamente tre/cinque anni. Si tratta di reperire in archivio le posizioni di ogni sinistro e catalogarle per tipologia di evento. Se il fatto era stato denunciato ad un assicuratore è importante chiedergli l'ammontare liquidato e/o preventivato. Anche in questo caso abbiamo predisposto uno schema reperibile nella sezione modulistica.



c) Definizioni – concetti base – locuzioni gergali

Riteniamo opportuno ora diffondere alcune definizioni e spiegazioni di concetti di carattere essenzialmente gergale, poiché il lessico "assicuratese" esula in vari punti dal senso comune che si attribuisce alle parole, e quindi si deve creare un filo conduttore comune almeno nel capirci su cosa intendiamo dire quando usiamo determinati termini.

Le definizioni di rilevanza contrattuale, nel senso che sono riportate in tutte le polizze stipulate dalle Amministrazioni, sono le medesime utilizzate nei capitolati predisposti.

Legenda

in corsivo e con diverso carattere riportiamo i nostri commenti.

APPARECCHIATURA ELETTRONICA

E' il dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.

APPARECCHIO GESSATO

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o qualsiasi altro apparecchio, strumento o metodo che l'evoluzione scientifica, tecnica e medico-chirurgica consigliano o consentono di utilizzare a fini immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura.

ASSICURATO

E' il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

L'Assicurato può quindi essere persona diversa dal Contraente. Esistono poi alcuni casi particolari di definizione di assicurato.

Per la R.C. Patrimoniale (responsabilità civile dipendenti e amministratori pubblici) abbiamo:

ASSICURATO

E':

- *il dipendente (operaio, impiegato, funzionario, dirigente, segretario comunale o provinciale);*
- *la persona fisica non dipendente dall'Amministrazione;*
- *il pubblico amministratore (sindaco, componente di giunte, presidente o componente di organismi collegiali ecc.);*

che in seguito a regolare atto di nomina e/o assunzione ricopre cariche o presta la propria attività nell'ambito ed in favore dell'Amministrazione.

La protezione dell'interesse dell'Assicurato è l'oggetto della polizza.

Per la **TUTELA GIUDIZIARIA** abbiamo invece:

ASSICURATO

E' la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Nella fattispecie sono considerati Assicurato:

- A) gli Amministratori, i Sindaci Revisori dei Conti, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti tutti del Contraente, relativamente ai DANNI CAUSATI;*
- B) gli Amministratori, i Dirigenti e, più in generale, quanti hanno la rappresentanza del Contraente per i DANNI SUBITI;*
- C) il Contraente.*

ASSICURAZIONE

E' il contratto di assicurazione.

BENEFICIARI

La/e persona/e designata/e in polizza a riscuotere l'indennizzo. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CALAMITA' NATURALI

Sono: terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti, eccesso di precipitazioni nevose, valanghe, slavine.



DIPENDENTI

Sono le persone che al momento del sinistro sono iscritte nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge.

ENTE

E' la Pubblica Amministrazione. Sinonimo nella fattispecie di Contraente.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI

Sono: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine e forza del vento, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.

FABBRICATO

E' l'intera costruzione edile, con tutte le opere murarie e di finitura, compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione e interrate; impianti idrici ed igienici; impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti ed installazioni considerate immobili per natura o per destinazione; gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico; parquet, tappezzerie, moquette.

Prescindendo dalle caratteristiche costruttive e dai materiali impiegati, sono considerati fabbricato anche: palloni pressostatici; tensostrutture; gazebo; tettoie e quant'altro utilizzato come "contenente".

Si conviene inoltre di considerare come fabbricato anche gli spazi di pertinenza degli immobili, quali: aree tenute a verde, strade private, recinzioni e cortili interni, nonché - per analogia - gli impianti indicati nel primo paragrafo della definizione.

Richiamiamo l'attenzione su questa definizione, che esula alquanto da quelle presenti di solito nelle polizze di impostazione standard ANIA: di fatto tutto ciò che rappresenta un bene "contenente" cose rientra nell'accezione di fabbricato.

FURTO

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).

Agli effetti della assicurazione, sono contemplati i seguenti casi di furto:

a) con rottura o scasso

è il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura o protezione degli insediamenti, dei locali e dei mobili in cui si trovano le cose assicurate, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri degli insediamenti e/o dei locali medesimi.

b) con chiave falsa e simili

è il furto commesso mediante apertura delle serrature o degli altri congegni di chiusura delle porte di accesso, finestre, mobili, casseforti ecc, con chiavi false, grimaldelli ed altri simili arnesi. Agli effetti assicurativi equivale all'uso di chiavi false anche l'utilizzo di chiavi vere sottratte o perdute dall'Assicurato e/o dalle persone che legittimamente le detengono, a condizione che la sottrazione o lo smarrimento vengano denunciati alla Pubblica Autorità entro 24 ore dal momento in cui la circostanza viene a conoscenza degli interessati. Questi si impegnano alla sostituzione delle serrature aperte dalle chiavi sottratte o smarrite nel più breve tempo possibile, comunque non oltre le 48 ore dalla presa conoscenza del fatto.

c) con scalata

è il furto commesso mediante introduzione negli insediamenti e/o nei locali per via diversa da quelle destinate al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli, o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o particolare agilità personale.



d) con introduzione clandestina

è il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta negli insediamenti e/o nei locali clandestinamente, profittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza degli insediamenti e/o dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre insediamenti e/o locali erano chiusi.

Anche questa definizione è assai diversa dalla norma. Se solitamente le compagnie si limitano a parlare di "locali", e quindi a prevedere fabbricati chiusi, noi inseriamo anche gli "insediamenti", che possono avere al loro interno, e quindi in qualche modo contenere, dei beni posti sostanzialmente all'aperto.

FURTO CON DESTREZZA

E' il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

Il furto con destrezza è previsto dal capitolato speciale fino alla concorrenza di €. 1.000,00 di massimo indennizzo. Può essere eliminato o se ne può variare il massimale.

GUASTI

Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

Il concetto di guasti quali sopra definiti è tipico delle polizze che riguardano il patrimonio (incendio, furto, elettronica, kasko).

HARDWARE

Termine che indica l'insieme delle strutture fisiche di un'apparecchiatura elettrica o elettronica in ogni sua componente di base e "periferica" (video, stampanti, mouses, tastiere).

IMPLOSIONE

Repentino cedimento (inclusi lo schiacciamento e la rottura) di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Si può quindi parlare di incendio solo in presenza di sviluppo di fiamma. Le bruciature ed i danni da fumo, se non lo prescrive la polizza o se non è presente apposita estensione di garanzia, non sono a rigore indennizzabili.

INDENNIZZO

E' la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro.

Si parla di indennizzo nei rapporti col "proprio" assicuratore diretto. Nella responsabilità civile si tratta più propriamente di "risarcimento".

INSEDIAMENTO

Ogni luogo fisicamente individuabile nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente.

INFORTUNIO

E' l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente od un'inabilità temporanea.

INVALIDITA' PERMANENTE

E' la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'attività esercitata.

ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, Ospedale, Casa di cura, Day Hospital che siano regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati Istituto di cura gli stabilimenti termali e le strutture che hanno prevalenti finalità dietologiche.



KASKO

Collisione del veicolo assicurato con altri veicoli, urto contro ostacoli sia fissi che in movimento, ribaltamento, uscita di strada, avvenute durante la circolazione tanto su area pubblica che privata, il traino sia attivo che passivo, le manovre a spinta o a mano.

Rientra nell'accezione di kasko anche il contatto del veicolo assicurato con corpi, fluidi, liquidi e sostanze in genere fuoriusciti da altri veicoli.

Definizione assai estensiva che non tutti gli assicuratori gradiscono o accettano. Occorre sempre verificare in polizza come viene definito.

LEGGI

La legge 24.12.1969 n° 990 "assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti" con le successive integrazioni e modificazioni.

MALATTIA

E' ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

NATANTE

Struttura galleggiante in grado di spostarsi sull'acqua con mezzi propri, azionata a remi, a vela o a motore.

PERDITE PATRIMONIALI

Sono il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

E' ogni periodo di dodici mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza.

POLIZZA

E' il documento che riferendosi al contratto di assicurazione - da cui dipende e di cui rappresenta l'emanazione operativa - prova l'assicurazione.

PREMIO

E' la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

E' una forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali: la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Compagnia in caso di sinistro, con esplicita esclusione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Locuzione tipica del rischio furto e, più raramente e qualora lo richiedano particolari circostanze di risk management, del rischio incendio.

PROGRAMMI

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da elaboratori elettronici, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. I programmi possono essere di proprietà dell'Assicurato e/o del Contraente oppure concessi a loro in licenza d'uso secondo le vigenti disposizioni di legge.

RAPINA

E' la sottrazione di cose mediante violenza alla persona e/o minaccia.

REGOLAMENTO

Il Regolamento di esecuzione della Legge 24.12.1969 n° 990, con le successive integrazioni e modificazioni.

RICOVERO

Permanenza in Istituto di cura con pernottamento. La degenza in regime di Day Hospital è parificata al ricovero.

RISARCIMENTO

E' la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro.

RISCHIO

E' la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivarne.



SCIPPO (ovvero FURTO CON STRAPPO)

E' il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Lo scippo o furto con strappo è generalmente previsto come parte rilevante dell'assicurazione "portavalori" in ambito di rischio furto.

SCOPERTO

E' la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente.

In ambito di tutela giudiziaria abbiamo più precisamente:

"Il verificarsi del fatto che ha originato la controversia...".

SINISTRO ATTIVO

E' l'evento o il fatto per il quale l'Amministrazione richiede un risarcimento a terzi, siano essi assicurati o no, sia in ambito di responsabilità civile contrattuale che extracontrattuale.

Questa locuzione è simile allo specifico della tutela giudiziaria identificato con "danni subiti".

SINISTRO PASSIVO

E' l'evento od il fatto che determinano responsabilità a carico dell'Amministrazione (vedasi anche in tutela giudiziaria "danni causati").

Per praticità e prassi corrente, rientrano nell'accezione di sinistro passivo anche gli eventi che - pur prevedendo che l'Ente ottenga un indennizzo - comportano un rapporto diretto col proprio assicuratore. Rientrano in questa categoria, pertanto, i danni da incendio, furto, elettronica, infortuni, trasporti, tutela giudiziaria e simili.

Sono sinistro passivo anche le pratiche RCAUTO che rientrano nella procedura C.I.D. (convenzione indennizzo diretto) nei quali l'Ente ha ragione, in quanto è il proprio assicuratore che risarcisce il danneggiato.

SOFTWARE

Termine che indica l'insieme dei programmi utilizzabili su un'apparecchiatura elettronica e l'insieme della documentazione occorrente al suo funzionamento, e, più in generale, sinonimo di "programma".

SPESE LEGALI E PERITALI

Sono le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa; le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia; le spese liquidate dal Giudice in favore delle controparti in caso di soccombenza.

Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali, quali bollature di documenti, spese di registrazione sentenze ed atti in genere, altri oneri fiscali.

SPESE MEDICHE

Agli effetti della presente assicurazione si intende per "spese mediche" il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato - o da chi per lui - relativamente a:

- a) spese mediche, farmaceutiche, cliniche;
- b) esami di laboratorio
- c) cure e terapie
- d) interventi chirurgici
- e) ricovero in ospedali o cliniche anche non convenzionate qualora l'infortunio sia avvenuto in località non dotata di presidi sanitari pubblici e/o convenzionati, ovvero in tutti i casi di obbiettivo impedimento e/o di comprovate ed immediate esigenze di ordine terapeutico.



SUBAPPALTATORE

E' la persona fisica e/o giuridica cui l'Assicurato e/o il Contraente hanno ceduto l'esecuzione di una parte contrattualmente predeterminata di opere, lavori, servizi.

SUPPORTI DI DATI

Sono il materiale - intercambiabile da parte dell'Assicurato oppure fisso ad uso memoria di massa - su cui vengono memorizzate le informazioni leggibili a macchina.

TERRORISMO

E' terrorismo un atto perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Il terrorismo è anche un atto inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo.

TERREMOTO

Brusco sommovimento della crosta terrestre dovuto a causa endogena.

Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesi nell'arco di 72 ore dalla prima.

VALORE A NUOVO

E' un criterio di valutazione delle cose assicurate così articolato:

- ⇒ per i fabbricati è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- ⇒ per il contenuto è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure
- ⇒ equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali;
- ⇒ per le cose particolari è il costo del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro;
- ⇒ per i valori è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico".

VALORE ARTISTICO

E' la particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise o notorietà intrinseca) ad un bene mobile od immobile di pregio e importanza artistica, storica, culturale.

Agli effetti assicurativi il valore artistico è convenzionalmente assegnato ai beni che, singolarmente o per aggregazione (nel caso di raccolte e collezioni), siano apprezzati oltre € 25.000,00.

VALORE INTERO

E' una forma per l'assicurazione dei beni: la somma assicurata deve corrispondere al valore del bene garantito nel tempo del sinistro. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Agli effetti di polizza, tuttavia, la Compagnia non terrà conto delle insufficienze di somma assicurata rispetto al valore accertato purché queste non superino il 20%. La regola proporzionale si applicherà, eventualmente, per l'eccedenza di detta percentuale.

VALORE REALE

E' un criterio di valutazione delle cose assicurate (alternativo al "valore a nuovo"). Si determina applicando agli importi risultanti dalle stime effettuate col criterio dello stesso valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione:

- ⇒ per i fabbricati al grado di vetustà, allo stato e al modo di conservazione, all'ubicazione, alla destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ per il contenuto al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza;
- ⇒ per le cose particolari al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di conservazione, adozione di nuovi ritrovati ed ogni altra circostanza.



VALORI

Denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, più in generale, ogni carta rappresentante un valore, perle, pietre e metalli preziosi.

Sono convenzionalmente parificati ai valori anche i beni mobili e - nell'ambito dei beni immobili - le statue e gli affreschi, aventi valore artistico.

VEICOLO

Autovetture, autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ciclomotori, motocicli, motocarrozze, macchine agricole, macchine operatrici e, più in generale qualsiasi mezzo per trasporto di persone e/o cose semovente o manovrabile a mano.

Rientrano nella definizione di veicolo - e pertanto sono ricompresi in garanzia - anche: impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato (purché ad esso incorporati o validamente fissati), nonché gli accessori in genere, ivi inclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

Particolari definizioni per la R.C. patrimoniale

AMMINISTRAZIONE

E' l'Ente Pubblico (Stato - attraverso gli organismi istituzionali nei quali è strutturato -, Regioni, Province, Comuni, Istituzioni, Comunità Montane, Aziende U.S.L., Aziende Ospedaliere, Aziende Speciali, Aziende Municipalizzate, Istituti Previdenziali ed Assicurativi, Consorzi ed Enti Pubblici, Enti statali e parastatali) nel quale l'Assicurato ricopre incarichi e svolge funzioni.

L'Amministrazione è comunque terzo qualora l'operato dell'Assicurato, nell'esercizio delle proprie mansioni, funzioni e qualifiche, arrechi danno alla stessa secondo le disposizioni normative di polizza.

CESSAZIONE DEL RISCHIO

Per cessazione di rischio si intende lo scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto intercorrente tra l'Assicurato e l'Amministrazione.

Particolare definizioni per la R.C. da inquinamento

DANNI DA INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE

Sono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

STABILIMENTO

E' ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione, produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Particolare definizione per la tutela giudiziaria

DANNI CAUSATI

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

DANNI SUBITI

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi di altri soggetti.



Cenni sulla prescrizione (Artt. 2946 e seguenti del Codice Civile)

E' opportuno fornire alcuni cenni essenziali sulla prescrizione dei diritti in ambito assicurativo:

- I. I diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente (prescrizione ordinaria).
- II. Il diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
- III. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
- IV. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei precedenti punti II. e III.
Con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
- V. In materia di assicurazione il Codice Civile stabilisce specificamente, all'Art. 2952:
 - il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
 - gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Nelle assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.



d) Per sinistri incendio, furto, elettronica e patrimonio in genere

AVVERTENZA

per le denunce, in relazione al tipo di sinistro, utilizzare uno dei seguenti modelli :

- ⇒ *sinistri incendio ed altri eventi;*
- ⇒ *sinistri furto o rapina;*
- ⇒ *sinistri elettronica;*
- ⇒ *sinistri incendio, furto, kasko a veicoli dell'Ente;*
- ⇒ *sinistri incendio, furto, kasko a veicoli di terzi*

In generale

In caso di sinistri al patrimonio dell'Amministrazione, di qualunque natura essi siano, occorre innanzitutto fare quanto è possibile ed adoperarsi per limitare le conseguenze del danno. Si tratta di una disposizione del Codice Civile, recepita nel capitolato di polizza, che obbliga l'Assicurato in tal senso, pena la possibile esclusione del diritto ad essere indennizzati dall'assicuratore. Le spese sostenute dall'Assicurato a questo titolo sono indennizzate dall'assicuratore stesso, così come previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile.

Occorre conservare le tracce e gli indizi materiali dell'evento.

Occorre denunciare il sinistro alla Pubblica Autorità, richiedendo l'attestato di presentata denuncia (sovente è una copia della denuncia stessa su cui viene apposta la ricevuta dell'Autorità).

La documentazione fotografica (o audiovisiva in genere) nell'immediatezza del fatto, pur non essendo contrattualmente richiesta, rappresenta una valida fonte di prova in qualsiasi sede, e pertanto è bene accettata dalle compagnie. Qualora occorresse provvedere subito al ripristino di luoghi o beni in genere, l'Ente deve assolutamente documentare in modo fotografico l'evento, allo scopo di far constatare, a futura memoria, lo stato di luoghi o beni dopo il sinistro e prima del loro ripristino, ancorché parziale.

Sinistri/incendio

Per l'incendio parziale la denuncia all'Autorità deve possibilmente contenere il dettaglio dei danni subiti dai beni interessati dall'evento.

In seguito occorre predisporre la documentazione attestante la preesistenza dei beni danneggiati e ricostruire il loro valore A NUOVO (vedasi definizioni). In genere si provvede a ciò con le fatture di acquisto e/o con gli inventari del patrimonio sia immobiliare che mobiliare, e con preventivi.

Per gli automotoveicoli occorre la copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà o, in sua mancanza, del foglio complementare. In caso di incendio totale occorre poi esibire l'attestato di demolizione e la radiazione al PRA (ove richiesta).



Sinistri/furto

Per i furti parziali, la denuncia all'Autorità deve possibilmente contenere il dettaglio dei danni subiti dai beni interessati dall'evento.

In seguito occorre predisporre la documentazione attestante la preesistenza dei beni asportati o danneggiati in occasione del furto o del tentato furto, e ricostruire il loro valore A NUOVO (vedasi definizioni). In genere si provvede a ciò con le fatture di acquisto e/o con gli inventari del patrimonio mobiliare, e con preventivi.

In caso di recupero della refurtiva è essenziale far constatare nel relativo verbale di riconsegna i danni eventualmente riscontrati.

Per gli automotoveicoli occorre la copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà o, in sua mancanza, del foglio complementare.

In caso di furto totale occorre in seguito provvedere alla perdita di possesso presso il PRA, richiedendo il relativo certificato.

Sinistri/elettronica

Occorre sempre unire alla denuncia di sinistro il rapporto tecnico di intervento, sia in caso di danno parziale e suscettibile di riparazione, che di danno totale o non riparabile.

In seguito occorre predisporre la documentazione attestante la preesistenza dei beni danneggiati e ricostruire il loro valore A NUOVO (vedasi definizioni). In genere si provvede a ciò con le fatture di acquisto e/o con gli inventari del patrimonio mobiliare, e con preventivi.

Precisiamo che deve essere dimostrato all'assicuratore l'esistenza del gruppo di continuità e/o dello stabilizzatore di corrente forte.

Vedasi attentamente il capitolato nella sezione modulistica.

Sinistri/incendio, furto, kasko per veicoli di terzi; sinistri inerenti in genere cose di proprietà di terzi

Per i sinistri che riguardano assicurati diversi dall'Amministrazione contraente (pensiamo ai veicoli di amministratori e/o dipendenti oppure alle cose di terzi nei casi di incendio o furto) occorre che la circostanza sia provata in sede di denuncia alla Pubblica Autorità o in relazione alle prescrizioni di polizza.

Sinistri "attivi" su polizze fidejussorie

Per i sinistri "attivi" riguardanti le cauzioni assicurative prodotte da terzi e delle quali l'Amministrazione risulti beneficiaria, occorre esibire copia di tutta la documentazione contrattuale che ha originato la prestazione fidejussoria (es. Merloni, oneri di urbanizzazione, contratti d'appalto e simili).

Sinistri "attivi" in genere

La casistica è talmente ampia, spaziando dai normali danni RCAUTO a quelli di R.C. diversi, a quelli di natura contrattuale in ambito di responsabilità civile e simili, che preferiamo non tediareVi con un excursus lunghissimo e assai poco produttivo.

Suggeriamo quindi di avvalerVi di Legali di Vs. fiducia, qualora al Vs. interno non vi siano le necessarie professionalità.



e) Sinistri infortuni e malattia

AVVERTENZA

per le denunce utilizzare il seguente modello:
⇒ *sinistri infortuni in genere*

Alla denuncia di infortunio e/o malattia occorre allegare il certificato medico (preferibilmente di pronto soccorso da struttura ospedaliera per gli infortuni) attestante diagnosi e prognosi dell'infortunato/ammalato.

Per gli infortuni e malattie professionali occorre anche copia della denuncia presentata all'INAIL. Analogamente se sono interessati altri assicuratori sociali obbligatori ove non sia previsto l'INAIL (ad esempio ENPAIA per i Consorzi di Bonifica).

In tutti i casi di rivalsa INPS o INAIL o altro assicuratore sociale obbligatorio, per infortunio o malattia dei quali l'Ente/datore di lavoro sia ritenuto responsabile, occorre provvedere anche alla denuncia in ambito di polizza RCT/O (responsabilità civile generale dell'Ente). In alcuni casi all'infortunio sul lavoro si abbinano anche sanzioni di carattere amministrativo ai sensi dei D.Lgs. 626/94 o 494/96: in tal caso occorre poi denunciare l'accaduto sulle particolari polizze R.C. Patrimoniale (responsabilità patrimoniale dipendenti ed amministratori pubblici) eventualmente esistenti.

Dopo il primo certificato medico, (preferibilmente di pronto soccorso da struttura ospedaliera) l'infortunato/ammalato deve far pervenire all'assicuratore ogni ulteriore certificazione medica (sia di proroga prognosi che di guarigione clinica, con o senza postumi invalidanti), alle scadenze previste in polizza.

Se per l'infortunato è prevista in polizza anche la garanzia del rimborso delle spese mediche da infortunio, occorre presentare all'assicuratore, in originale, le relative notule o fatture.

Rammentiamo che in caso di invalidità permanente, la stabilizzazione dei postumi invalidanti si ha all'incirca 6 mesi dopo l'infortunio o, per i casi più gravi, dalla guarigione clinica.

Le polizze infortuni secondo il capitolato studiato per i "Piccoli Comuni" sono essenzialmente anonime, in quanto per motivi di praticità gestionale si rinuncia alla preventiva identificazione degli assicurati. E' evidente che in caso di sinistro occorre che l'Amministrazione provi la sussistenza dell'operatività della garanzia in favore dell'infortunato, così come previsto in polizza: ad esempio se dipendente deve trattarsi di infortunio "professionale" - rischio in itinere incluso -; se amministratore deve trattarsi di infortunio occorso per ragioni o funzioni o missioni legate alla carica; se " altra persona" che risulti legittimamente operare per conto dell'Ente.



**f) Sinistri di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.) –
Incluso inquinamento**

AVVERTENZA

per le denunce utilizzare il seguente modello:

⇒ *sinistri R.C. Diversi*

In generale

I sinistri di R.C.Diversi rappresentano uno dei punti più delicati nel rapporto Pubblica Amministrazione/mondo assicurativo. La recrudescenza montante delle richieste di risarcimento per i motivi più disparati, unita al mutato comune sentire della pubblica opinione nonché agli orientamenti assunti dalla magistratura giudicante, fanno di questo segmento la nota dolente del sistema-assicurazione degli enti pubblici.

E' molto diffuso, per contro, l'andazzo di pensare da più parti che "tanto c'è l'assicurazione". Si dimenticano, costoro, che l'assicurazione c'è finché ha l'interesse a rimanere (ovvero fino a quando il rapporto dei sinistri pagati e riservati si mantiene economico rispetto ai premi incassati) e fino a quando c'è qualcuno che la paga. Altrimenti la compagnia disdetta la polizza ed il contraente, cioè la Pubblica Amministrazione nella fattispecie, deve reimmettere a gara un contratto che comporterà certamente un aggravio di spesa, ammesso di reperire poi sul mercato condizioni normative decorose per l'Ente medesimo. Questi, a sua volta, deve riconoscere una propria convenienza economica nel rapporto costo della polizza/benefici dell'assicurazione: in caso contrario - se il rischio non è obbligatorio per legge, può ricorrere all'autoassicurazione (sebbene il rischio della R.C.T. generale, che per sua struttura rappresenta il massimo dell'aleatorietà possibile, sia tale per cui almeno i sinistri più gravi è bene siano assicurati, magari ricorrendo a franchigie o limitazioni similari per i danni di minore impatto economico).

Intendiamo dire in buona sostanza che il "modo" corretto di raccogliere la denuncia consente fin dal primo momento di scremare le situazioni oggettive, per cui si può concludere la responsabilità dell'Amministrazione, da quelle per così dire "patologiche", che a volte rasentano l'arbitrio totale o sconfinano nella tentata truffa ai danni del patrimonio pubblico, ovvero della collettività o comunità che quel determinato Ente rappresenta.

Occorre quindi che i destinatari della presente prestino la massima attenzione alle procedure di raccolta delle segnalazioni di sinistro o delle richieste di risarcimento o delle lamentele dei cittadini/utenti, in modo da salvaguardare sì il rapporto con essi, ma anche con il proprio interesse che - in questo caso specifico - coincide sovente con quello dell'assicuratore.

Le situazioni sono così variegate, e la realtà "aziendale" e/o territoriale di ciascuna Amministrazione risulta talmente peculiare, che non si può in questa sede frammentare le indicazioni procedurali in mille rivoli. Ci limiteremo pertanto a fornire un quadro di base.



Sinistri R.C.Terzi

a) *con richiesta avanzata di persona dal danneggiato:*

utilizzare, oltre al modulo di denuncia, il modulo di raccolta dati che rappresenta una sorta di "rapporto" interno all'Amministrazione: esso consente di raccogliere tutte quelle informazioni che solitamente i danneggiati non forniscono in sede di richiesta di risarcimento, e che invece risultano importantissime per l'assicuratore (oltre che per l'Amministrazione, che in tal modo può intervenire per rimuovere pericoli, ostacoli o le cause del sinistro, nonché per individuare comportamenti "anomali" da parte del richiedente).

Se all'interno dell'Amministrazione vi è la Polizia Municipale è bene che il richiedente/danneggiato venga indirizzato presso gli Agenti, i quali potranno intervenire anche come Agenti di Polizia Giudiziaria, comminare all'occorrenza sanzioni e, in definitiva, stendere un cordone di equità, autorevolezza e completezza di informazioni attorno alla singola richiesta risarcitoria.

Gli Agenti o i funzionari dell'Ufficio Tecnico dovrebbero in ogni caso effettuare un sopralluogo, corredato da foto, allo scopo di rappresentare lo stato di luoghi, beni o persone nell'istante della segnalazione.

Annettiamo particolare importanza alla tempestività della richiesta rispetto alla data di avvenimento: se trascorre molto tempo, è bene indagare sui motivi del ritardo nella segnalazione, soprattutto se siamo in presenza di richieste "seriali" per un medesimo evento. Abbiamo notato nella ns. esperienza che spesso vige una sorta di "tam-tam della giungla" o da "chiacchiere degli amici al bar dello sport" per cui si spargono voci, la richiesta diventa quasi certezza di incasso e si creano come d'incanto aspettative radicate di ottenere risarcimenti.

b) *con richiesta pervenuta a mezzo lettera dell'interessato e/o di un legale:*

attivare le procedure di cui sopra, ma a posteriori, e quindi con il disagio dovuto alla mancanza di immediatezza.

Ai futuri contatti e sviluppi col danneggiato e/o col professionista da questi incaricato, provvede tendenzialmente l'assicuratore, per pervenire al corretto inquadramento della pratica.

Sinistri R.C.O.

Se il sinistro riguarda il cosiddetto "danno biologico", lamentato da un dipendente dell'Amministrazione, occorre allegare alla denuncia tutta la certificazione medica esibita dal dipendente medesimo.

Rammentiamo che si devono di norma denunciare solo i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, ma che la denuncia di sinistro è obbligatoria anche nei casi di azioni di regresso promosse da Istituti previdenziali pubblici, di richieste di risarcimento proposte dall'infortunato e/o dai suoi aventi diritto, di inizio di procedimento penale.



g) Sinistri di responsabilità civile di carattere "Patrimoniale" (R.C. Patrimoniale)

AVVERTENZA

per le denunce utilizzare il seguente modello:
⇒ *sinistri R.C. Patrimoniale*

Anche i sinistri di responsabilità di tipo "patrimoniale", inerenti cioè i casi di responsabilità amministrativa, contabile, contrattuale e formale, con tutti i derivati del caso (legge Merloni, D.Lgs. 626/94 e 494/96 in primis), sono piuttosto delicati, ed anche per la R.C. Patrimoniale la casistica è talmente vasta che non risulta qui convenientemente riassumibile.

In linea di principio è bene che l'assicuratore si possa formare un'idea de visu delle singole situazioni, in modo da raccogliere inizialmente i documenti più significativi di un intero procedimento e concordare i termini della denuncia congiuntamente alle eventuali azioni di rivalsa che l'Amministrazione dovesse intraprendere nei confronti dei propri dipendenti e/o amministratori.

In seguito si converranno con l'assicuratore le iniziative più opportune.

Naturalmente tutto questo se il singolo dipendente e/o singolo amministratore sono dotati di copertura assicurativa per la colpa grave - individuale o collettiva che sia - : essi saranno considerati l'Assicurato a tutti gli effetti.



h) Sinistri di tutela giudiziaria

AVVERTENZA

per le denunce utilizzare il seguente modello:

⇒ *sinistri di Tutela giudiziaria*

Occorre innanzitutto chiarire che il sinistro di tutela giudiziaria deve essere denunciato nel momento in cui l'assicurato (dipendente, amministratore o l'Amministrazione stessa se riveste anche la qualifica di assicurato) viene a conoscenza dell'inizio di una controversia: sostanzialmente quando gli viene notificato un atto, che può essere una citazione civile, un ricorso al TAR, un'informazione di garanzia e via dicendo.

Ricordiamo infatti che, essendo la tutela giudiziaria un rapporto con l'assicuratore diretto, vige la prescrizione breve di un anno. In molti casi, purtroppo, la denuncia all'assicuratore viene inoltrata all'atto del ricevimento della parcella da parte del legale e/o del consulente tecnico - non è raro che ciò avvenga dopo diversi anni dall'inizio della controversia - e quindi non si può attivare la garanzia assicurativa.

Si devono denunciare entro i termini contrattuali anche i procedimenti penali per fatto doloso. Si vedrà poi a tempo debito se la garanzia potrà essere operante (qualora l'assicurato venga prosciolto o assolto o il reato venga derubricato da doloso in colposo) o meno.

Occorre avere il preventivo consenso della compagnia nell'ipotesi dei "danni subiti" (vedere definizioni), ma ciò deve comunque avvenire con una denuncia di sinistro.

Precisiamo che per quanto riguarda le prestazioni di tutela giudiziaria in ambito RCAUTO il sinistro verrà denunciato - ove ne ricorrano i presupposti - sulla polizza del singolo veicolo, e non su quella di tutela giudiziaria: abbiamo infatti reputato di escludere da quest'ultimo contratto la fattispecie della R.C. AUTO, per non creare confusione, sovrapposizione indesiderata e inopportuna di prestazioni.



i) Sinistri R.C. Auto (da diffondere a tutti gli utilizzatori di veicoli dell'Ente)

AVVERTENZA

per le denunce utilizzare il seguente modello:

⇒ *sinistri R.C. Autoveicoli*

eventualmente in accompagnamento al "Modulo Blu"

1) Comportamenti da tenere per chi conduce veicoli a motore

- ▲ VERIFICARE periodicamente che la patente posseduta non sia scaduta e, soprattutto, che essa abiliti alla guida del veicolo che si intende condurre.
- ▲ ALLACCIARE e FARE ALLACCIARE ai passeggeri, le cinture di sicurezza.
- ▲ INDOSSARE e FARE INDOSSARE al passeggero, il casco (per i motocicli).
- ▲ NON mettersi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- ▲ NON allontanarsi dal luogo del sinistro e prima di scendere indossare il corpetto catarifrangente.
- ▲ SOCCORRERE e FAR SOCCORRERE sempre i feriti.
- ▲ COMPORTARSI correttamente e collaborare con le Forze dell'Ordine.

ATTENZIONE

L'inosservanza delle norme del Codice della Strada sopra riportate in estrema sintesi, può comportare la rivalsa da parte della compagnia assicuratrice, quindi il conducente può essere chiamato a rifondere ingenti somme di denaro.

Ricordiamo anche che con l'etilometro può accadere di superare facilmente i limiti di tolleranza dopo i pasti o altri tipi di consumazione: occorre regolarsi di conseguenza se si deve guidare.

2) Cosa fare in caso di incidente stradale

"L'utente della strada, in caso di incidente comunque collegabile al suo comportamento, HA L'OBBLIGO di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona": così recita l'Art. 189, primo comma, del Codice della Strada. L'obbligo, quindi, vale anche se non si è verificato urto diretto tra i veicoli.

Occorre anche "porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità": così l'Art. 189, secondo comma. Del Codice della Strada. Dopo un sinistro, quindi, dobbiamo anche preoccuparci immediatamente della sicurezza dei veicoli che sopraggiungono, segnalando opportunamente l'ingombro e quant'altro.

Se nell'incidente si riscontrano solo danni a cose deve essere evitato l'intralcio alla circolazione, compatibilmente con la situazione: è sempre bene chiamare prima le Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Polizia Municipale, Carabinieri).



Compilare il cosiddetto MODULO BLU, ovvero la constatazione amichevole di incidente stradale, richiedendone la sottoscrizione, se possibile, anche al conducente dell'altro veicolo coinvolto.

Raccogliere le generalità di eventuali testimoni (ovviamente quelli che hanno visto sono da preferirsi a coloro che dicono di avere prima sentito e poi visto).

Richiedere, se già non è avvenuto per liberare la carreggiata, l'intervento di Polizia Municipale, Carabinieri. Resta inteso che per i Comuni, la Polizia Municipale dell'Amministrazione il cui veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro può intervenire per le ragioni di cui all'Art. 189 C.d.S. o per compiere accertamenti e rilievi di parte, non certo i rilievi ufficiali del sinistro, da demandare ad altro corpo di Polizia, per evidenti ragioni di correttezza, trasparenza e imparzialità.

Se nel sinistro sono coinvolti più veicoli, compilare il modulo blu sempre con i dati del veicolo che ci ha materialmente urtato o col quale noi siamo venuti a collisione, e trascrivere i dati di tutti gli altri negli appositi spazi sul retro del modulo stesso.

Non ammettere mai la propria responsabilità, ma limitarsi a descrivere i fatti e le circostanze di cui si è a conoscenza. Può essere di molto danno, all'Ente proprietario del veicolo, inserire nello spazio del modulo blu riservato alle osservazioni, frasi del tipo: "ho torto", oppure "mi ritengo responsabile", perché potrebbe poi risultare che una prima impressione si rilevi errata in sede di accertamento tecnico.

Rammentiamo che col modulo blu si attua, per la maggior parte dei sinistri e dei tipi di veicolo, la particolare procedura denominata CID (Convenzione Indennizzo Diretto) secondo la quale il danneggiato si rivolge - e viene risarcito - dal proprio assicuratore.

Ai benefici effetti, in termini di rapidità della liquidazione, che si ottengono con questa particolare procedura, si contrappongono però i problemi legati ad una compilazione erronea del modulo blu. Accade infatti che se solo uno dei due o più conducenti coinvolti è "esperto" della materia o, semplicemente, reagisce meglio dal punto di vista psicologico al trauma comunque rappresentato da un incidente stradale, il modulo blu venga compilato in modo non rispondente allo svolgimento dei fatti: in fin dei conti basta mettere una crocetta al punto giusto ed il gioco è fatto. Ciò può determinare, come detto in precedenza, grave nocumento all'Amministrazione. Raccomandiamo pertanto di prestare la massima attenzione nel compilare il modulo blu, suggerendo, nei casi di contestazione sulla dinamica o di disaccordo tra conducenti, di non compilarlo e non sottoscriverlo: meglio allungare i tempi che subire, oltre al danno, la beffa!

Telefonare o avvisare immediatamente gli uffici dell'Amministrazione se nell'incidente vi sono feriti. Se il sinistro è mortale o con feriti gravi, l'avviso deve essere immediatamente esteso anche all'assicuratore.

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della procedura denominata "indennizzo diretto", non modifica sostanzialmente quanto sopra descritto, a maggior ragione per l'Ente pubblico.



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
Polizza n°		scadenza rata	

Sinistro del		ore	
Località			
Descrizione insediamento			
Descrizione del fatto			
Causa presunta sinistro			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Denuncia all'Autorità			
Stima importo danni diretti			
Stima importo danni indiretti			
note/osservazioni			

Si allega copia di:

In _____ il _____

Il denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO FURTO

Contraente	COMUNE di		
Compagnia		Agenzia	
Polizza n°		scadenza rata	

Sinistro del		ore	
Località			
Descrizione insediamento			
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Testimoni sopravvenuti			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Denuncia all'Autorità			
Stima importo danni diretti			
Stima importo danni indiretti			
note/osservazioni			

Si allega copia dell'attestato di presentata denuncia alla competente Autorità di P.S., con riserva di trasmettere al più presto l'elenco dettagliato dei beni asportati e/o danneggiati.

In _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO ELETTRONICA

Contraente	COMUNE di		
Compagnia		Agenzia	
Polizza n°		scadenza rata	

Sinistro del		ore	
Località			
Descrizione insediamento			
Identificazione beni:	Tipo del bene		
	Marca e modello		
	Matricola		
	Valore riacquisto		
Contratto di manutenzione			
Descrizione del fatto			
Causa presunta sinistro			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Denuncia all'Autorità			
Stima importo danni diretti			
Stima importo danni indiretti			
Il danno è riparabile?			
note/osservazioni			

Si allega copia del rapporto di intervento tecnico.

In _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO INFORTUNI

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
polizza n°		scadenza rata	

Sinistro del		ore	
Località			
Identificazione assicurato	Cognome e nome		
	Nato a il		
	Indirizzo		
Rapporto con il Contraente			
Attività al momento del fatto			
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Diagnosi			
Prognosi			
Ricovero struttura sanitaria			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Denuncia all'Autorità			
note/osservazioni			

Si allega copia del primo certificato medico.

in _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO R.C. DIVERSI

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
polizza n°		scadenza rata	

Sinistro del		ore	
Località			
Bene, insediamento o attività coinvolta dal sinistro			
Dati conducente ev. veicolo	Cognome e Nome		
	nato a il		
	Indirizzo		
	dati patente		
	Rapporto contraente		
Dati danneggiato	Cognome e Nome		
	Indirizzo		
Lesioni danneggiato	diagnosi		
	prognosi		
	eventuale ricovero		
Danni a cose del danneggiato			
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
note/osservazioni			

in _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
Polizza n°		scadenza rata	

ELEMENTI	DATI		
Contraente			
Assicurato			
Promotore della controversia			
Domicilio/sede promotore della controversia			
Data del sinistro			
Riferita a			
Consulente/i legale/i o Tecnico/i designato/i			
Recapito consulente/i			
Eventuali terzi danneggiati			
Eventuali polizza di RCD o RCPatrim. cointeressata			
Viene aperto sinistro contestuale?			
Descrizione controversia			
Documenti allegati			
Denuncia compilata in		il	

In _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO R.C. AUTOVEICOLI

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
polizza n°		scadenza rata	

Sinistro del		ore	
Località			
Dati veicoli assicurato			
Dati conducente	Cognome e nome		
	nato a il		
	Indirizzo		
	dati patente		
	rapporto contraente		
Dati danneggiato	Proprietario		
	Indirizzo		
	Conducente		
	Indirizzo		
	dati patente		
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Danni veicolo assicurato			
Danni danneggiato 1			
note/osservazioni			

In _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO A.R.D. VEICOLI ENTE

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
polizza n°		scadenza rata	

Sinistro del		ore	
Località			
Dati veicoli assicurato			
Dati conducente	Cognome e nome		
	nato a il		
	indirizzo		
	dati patente		
	rapporto Contraente		
Dati eventuale danneggiato	Proprietario		
	indirizzo		
	conducente		
	Indirizzo		
	dati patente		
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Danni veicolo assicurato			
Danni danneggiato 1			
note/osservazioni			

In _____ il _____

Il Denunciante



Spett.le Compagnia Assicuratrice

DENUNCIA DI SINISTRO A.R.D. VEICOLI DI TERZI

Contraente	COMUNE		
Compagnia		Agenzia	
polizza n°		scadenza rata	

Sinistro del		ore	
Località			
Identificazione veicolo ass.to	Targa		
	Marca e modello		
	Compagnia R.c.a.		
	Proprietario		
	Indirizzo		
Dati conducente veicolo ass.to	Cognome e nome		
	Nato a il		
	Indirizzo		
	Dati patente		
	Rapporto contraente		
Motivi viaggio/trasferta			
Descrizione del fatto			
Testimoni presenti al fatto			
Autorità intervenute			
Provvedimenti adottati			
Danni veicolo assicurato			
Importo presunto danni			
note/osservazioni			

In _____ il _____

Il Denunciante